

# LA PIA UNIONE DEI COOPERATORI SALESIANI

# LA PIA UNIONE DEI COOPERATORI SALESIANI

Fondata da San Giovanni Bosco ed arricchita delle prime Indulgenze dal Santo Padre Pio IX con « Breve » del 9 maggio 1876, notevolmente accresciute dai Successori specialmente dal Santo Padre Pio XII con Decreto della Santa Penitenzieria Apostolica del 1943, si propone di animare di spirito di apostolato i fedeli di ambo i sessi che desiderano cooperare alla diffusione della religione, alla salvezza delle anime e specialmente alla cristiana educazione della gioventù più povera ed abbandonata, promovendo, sostenendo od aiutando le varie istituzioni della Santa Chiesa Cattolica ed in particolare le Opere e Missioni Salesiane.

**Condizioni di aggregazione:**

1) Età non minore di 16 anni.
2) Buona riputazione religiosa e civile.
3) Essere in grado di promuovere, sostenere od aiutare le Opere suddette, per sè o per mezzo di altri, con preghiere, offerte, collaborazione morale o materiale.

**NB.** *L'unione non lega in coscienza sotto pena di peccato nè mortale nè veniale.*

Vi possono partecipare anche le famiglie secolari e religiose, associazioni, istituti e collegi per mezzo dei rispettivi genitori, superiori e dirigenti. **Le domande** di iscrizione vanno rivolte al *Rettor Maggiore dei Salesiani* - Via Cottolengo 32 - TORINO (709).

## *Scopo dei Cooperatori Salesiani e vantaggi spirituali.*

Scopo fondamentale dei Cooperatori Salesiani si è di fare del bene a se stessi mercè un tenore di vita, per quanto si può, simile a quella che si tiene nella vita comune. Perciocchè molti andrebbero volentieri in un chiostro, ma chi per età, chi per sanità o condizione, moltissimi per difetto di opportunità ne sono assolutamente impediti. Costoro, facendosi Cooperatori Salesiani, possono continuare a stare in mezzo alle loro ordinarie occupazioni, in seno alle proprie famiglie, e vivere come se di fatto fossero in Congregazione. Laonde dal Sommo Pontefice quest'Associazione è considerata come un terz'Ordine degli antichi, colla differenza, che in quelli si proponeva la perfezione cristiana nell'esercizio della pietà; qui si ha per fine principale la vita attiva nell'esercizio della carità verso il prossimo e specialmente verso la gioventù pericolante. (S. Giovanni Bosco - *Regolamento*).

« *I Cooperatori e le Cooperatrici Salesiane non sono altro che* buoni cristiani *i quali, vivendo in seno alle proprie famiglie, mantengono in mezzo al mondo lo spirito della Congregazione di San Francesco di Sales, e l'aiutano con mezzi morali e materiali, allo scopo di favorire specialmente la cristia-*

*na educazione della gioventù. Essi formano come un Terz'Ordine e si propongono l'esercizio di opere di carità verso il prossimo, sovrattutto verso la gioventù pericolante*». (*S. Giovanni Bosco, 1877*).

### *Obblighi particolari*

I membri della Congregazione Salesiana considereranno tutti i Cooperatori come altrettanti fratelli in Gesù Cristo, e a loro s'indirizzeranno ogni volta che l'opera di essi può giovare alla maggior gloria di Dio e a vantaggio delle anime. Colla medesima libertà, essendone il caso, i Cooperatori si rivolgeranno ai membri della Congregazione Salesiana.

Quindi tutti i soci, come tutti figli del nostro Padre Celeste, tutti fratelli in Gesù Cristo, coi mezzi materiali loro propri, o con beneficenze raccolte presso persone caritatevoli, faranno quanto possono per promuovere e sostenere le opere dell'Associazione.

I Cooperatori non hanno alcuna obbligazione pecuniaria, ma faranno mensilmente, oppure annualmente, quella oblazione che detterà la carità del loro cuore. Queste offerte saranno indirizzate al Superiore in sostegno delle opere promosse dall'Associazione.

Ogni anno si faranno almeno due conferenze: una nella festa di Maria Ausiliatrice, l'altra in quella di S. Francesco di Sales. In ciascuna di queste conferenze si farà una colletta. Nei luoghi dove i Cooperatori non potessero costituire la

Decuria, e quando alcuno non potesse intervenire alla conferenza, si farà pervenire a destinazione la propria offerta col mezzo più facile e sicuro.

### *Pratiche Religiose*

Ai Cooperatori Salesiani non è prescritta alcuna opera esteriore, ma affinchè la loro vita si possa in qualche modo assimilare a quella di chi vive in comunità religiosa, loro si raccomanda la modestia negli abiti, la frugalità nella mensa, la semplicità nel suppellettile domestico, la castigatezza nei discorsi, l'esattezza nei doveri del proprio stato, adoperandosi che le persone dipendenti da loro osservino e santifichino il giorno festivo.

Sono consigliati di fare ogni anno almeno alcuni giorni di esercizi spirituali. L'ultimo di ciascun mese, od altro giorno di maggior comodità, faranno l'esercizio della *Buona Morte,* confessandosi e comunicandosi, come realmente fosse l'ultimo della vita. Sia negli esercizi spirituali, sia nel giorno in cui si fa l'esercizio della *Buona Morte,* si lucra l'*Indulgenza plenaria.*

Ciascuno reciterà ogni giorno un *Pater, Ave,* a San Francesco di Sales, secondo l'intenzione del Sommo Pontefice. I sacerdoti e coloro che recitano le ore canoniche o l'ufficio della Beata Vergine, sono dispensati da questa preghiera. Per essi basta che nel divino ufficio aggiungano a quest'uopo la loro intenzione.

Procurino di accostarsi colla maggior frequenza ai santi sacramenti della Confessione e della Comunione, ciò essendo ordinariamente prescritto per lucrare l'*Indulgenza Plenaria.*

Queste Indulgenze *plenarie* e *parziali*, per modo di suffragio si possono applicare alle anime del Purgatorio, eccetto quella in *articulo mortis,* che è esclusivamente personale, e si può solamente acquistare quando l'anima, separandosi dal corpo, parte per la sua eternità.

### *Vantaggi*

I Cooperatori e le Cooperatrici, secondo le disposizioni date da D. Bosco nel regolamento:

Parteciperanno di tutte le Messe, preghiere, novene, tridui, esercizi spirituali, delle pratiche, dei catechismi, e di tutte le opere di carità, che i Religiosi Salesiani compiranno nel sacro ministero in qualsiasi luogo e in ogni parte del mondo.

Saranno parimenti partecipi della Messa e delle preghiere, che ogni giorno si fanno nella chiesa di Maria Ausiliatrice in Torino, a fine d'invocare le benedizioni del Cielo sopra i loro benefattori, le loro famiglie, e specialmente sopra coloro, che moralmente o materialmente fanno qualche beneficio alla Salesiana Congregazione.

Il giorno dopo la festa di San Francesco di Sales, tutti i Sacerdoti Salesiani e i loro Cooperatori celebreranno la Santa Messa pei confratelli defunti. Quelli che non sono Sacerdoti

procureranno di fare la Santa Comunione e di recitare la terza parte del Rosario.

Quando un confratello divenisse ammalato, se ne dia tosto avviso al Superiore. Esso darà ordine che siano innalzate a Dio particolari preghiere per lui. Lo stesso verrà fatto nel caso di morte di qualche Cooperatore. (1)

## FAVORI SPIRITUALI CONCESSI AI COOPERATORI ED ALLE COOPERATRICI SALESIANE

### I. - INDULGENZE PLENARIE

I Cooperatori della Società Salesiana che, confessati e comunicati, visiteranno divotamente qualche chiesa o pubblica cappella, e quivi pregheranno secondo l'intenzione del Sommo Pontefice, possono acquistare l'**Indulgenza plenaria:**

**1.** - *a*) nel giorno in cui dànno il nome alla *Pia Unione;*

*b*) una volta al giorno purchè a qualsiasi genere di lavoro aggiungano una pia invocazione;

*c*) nel giorno in cui per la prima volta si consacrano al Sacratissimo Cuore di Gesù;

*d*) una volta al mese nel giorno in cui intervengono alla *Conferenza,* che tratta argomenti di pietà o di carità;

(1) Ogni giorno nel Santuario-Basilica di Maria Ausiliatrice si celebra una Messa per tutti i Cooperatori defunti (Legato di Don Bosco).

*e*) una volta al mese nel giorno in cui fanno l'esercizio detto della *Buona Morte;*

*f*) una volta al mese, in giorno scelto ad arbitrio di ciascuno;

*g*) tutte le volte che per otto giorni continui attendono agli Esercizi Spirituali;

*h*) una volta al mese, se ogni giorno per tutto il mese recitano 6 *Pater, Ave* e *Gloria* secondo l'intenzione del Sommo Pontefice, cioè per la pace delle anime, per la libertà dovuta ovunque alla Chiesa, per la concordia e la vera prosperità di tutti i popoli.

**2.** - Alle solite condizioni, nei seguenti giorni festivi:

*a*) Santissima Trinità;

*b*) Natività, Circoncisione, Santissimo Nome, Epifania, Trasfigurazione, Pasqua di Risurrezione, Ascensione, Preziosissimo Sangue di N. S. Gesù Cristo; nonchè; del *Corpus Domini,* di Cristo Re, dell'Invenzione ed Esaltazione della S. Croce, della S. Famiglia di Gesù Maria Giuseppe, di Pentecoste e della Domenica delle Palme;

*c*) dell'Immacolata Concezione, Natività, Presentazione, Annunciazione, Sposalizio, Visitazione, Purificazione, Assunzione, S. Cuore, S. Nome, Sette Dolori (Venerdì dopo la Domenica di Passione e 15 settembre), Maternità, Purità e Sacratissimo Rosario della Beata Vergine Maria, nonchè la Commemorazione della B. V. del Monte Carmelo e di Maria Ausiliatrice.

*d*) Apparizione e Dedicazione di S. Michele Arcangelo, S. Giovanni Battista, S. Giuseppe Sposo della B. V. Maria, Cattedra di S. Pietro in Roma e in Antiochia, Conversione di S. Paolo e Commemorazione del medesimo Apostolo, S. Francesco di Sales, S. Giovanni Bosco, S. Cecilia vergine e martire, S. Rocco confessore.

**3.** - In punto di morte se, confessati e comunicati, o almeno contriti, invocheranno divotamente il Santissimo Nome di Gesù, colla bocca se potranno, od almeno col cuore, ed accetteranno la morte con pazienza dalla mano del Signore come tributo del peccato.

## II. - INDULGENZE STAZIONALI (1)

Nei giorni delle Stazioni, notati nel Messale Romano, i Cooperatori della Società Salesiana, visitando qualunque chiesa o pubblico Oratorio,

(1) Antichissima è la pia pratica di visitare in Roma le chiese dette *stazionali*, nelle quali esistono le più venerande memorie de' Santi, specialmente dei Martiri. In certi giorni fra l'anno, vi si recavano processionalmente il popolo, il clero, ed anche il Sommo Pontefice. Sì pia divozione mosse San Gregorio Magno ad ordinare le *stazioni* stesse, assegnando le chiese da visitarsi non solo nella Quaresima, ma in alcuni altri tempi e giorni dell'anno; e volle che queste *Stazioni* fossero descritte nel Messale Romano.

Per eccitare i fedeli a visitare dette chiese nei dì fissati, ivi pregando secondo l'intenzione del Sommo Pontefice, lo stesso San Gregorio ed altri suoi successori concedettero diverse Indulgenze le quali furono modificate dal Sommo Pontefice

se nel luogo non esistono chiese stazionali, e quivi pregando secondo la mente del Sommo Pontefice, possono lucrare le stesse Indulgenze che lucrerebbero se visitassero personalmente nei prefati giorni le chiese dentro e fuori di Roma indicate nel medesimo Messale, purchè eseguiscano alla lettera le altre clausole e prescrizioni (1).

Pio XI, con Decreto della Sacra Penitenzieria del 12 aprile 1932.

In base a tale Decreto le Indulgenze stazionali sono le seguenti:

*Indulgenza plenaria,* lucrabile dai fedeli i quali, confessati e comunicati, nei giorni stabiliti divotamente visitano la chiesa stazionale e prendono parte alle funzioni che, per consuetudine o prescrizione degli Ordinari, hanno ivi luogo al mattino o alla sera e pregano secondo l'intenzione del Sommo Pontefice.

*Indulgenza plenaria,* lucrabile dai fedeli, se nella chiesa stazionale non ha luogo alcuna funzione pubblica, purchè, confessati e comunicati, recitino nella medesima chiesa, nei giorni stabiliti, 5 *Pater, Ave* e *Gloria* dinanzi al SS.mo Sacramento, 3 *Pater, Ave* e *Gloria* davanti alle Sacre Reliquie esposte alla venerazione, 1 *Pater, Ave* e *Gloria* secondo l'intenzione del Sommo Pontefice.

*Indulgenza parziale di* 10 *anni,* lucrabile dai fedeli, i quali facciano soltanto la visita alla chiesa stazionale, e con cuore almeno contrito recitino le suddette preghiere.

(1) **I giorni stazionali sono i seguenti:**

1) Circoncisione, Epifania, Ascensione di N. S. G. C.;
2) le Domeniche di Avvento, di Settuagesima, di Sessagesima, di Quinquagesima;
3) tutti i giorni delle Quattro Tempora e delle Rogazioni;
4) tutti i giorni dal 24 al 28 dicembre;
5) tutti i giorni di Quaresima e dell'Ottava di Pasqua cioè dal Mercoledì delle Ceneri alla Domenica in Albis;
6) tutti i giorni dalla vigilia di Pentecoste al sabato seguente.

## III. - INDULGENZE PARZIALI

*A*) **Di dieci anni:**

ogni volta che reciteranno 6 *Pater, Ave* e *Gloria,* almeno con cuore contrito, secondo l'intenzione del Sommo Pontefice, cioè per la pace delle anime, per la libertà dovuta ovunque alla Chiesa, per la concordia e la vera prosperità di tutti i popoli.

*B*) **Di sette anni:**

*a*) ogni volta che, almeno contriti, rinnoveranno la consacrazione di se stessi al Sacratissimo Cuore di Gesù;

*b*) tutte le volte che, almeno contriti, insegneranno ad altri il modo di servire la santa Messa;

*c*) tutti i venerdì di Quaresima, purchè, almeno col cuore contrito, recitino devotamente 5 *Pater, Ave* e *Gloria* in memoria della Passione di Nostro Signor Gesù Cristo.

*C*) **Di quattrocento giorni:**

ogni volta che, almeno col cuore contrito, aggiungeranno alle loro occupazioni servili o liberali qualche pia invocazione.

*D*) **Di trecento giorni:**

ogni volta che, almeno col cuore contrito:

*a*) reciteranno divotamente l'invocazione *Maria Auxilium Christianorum, ora pro nobis;*

*b*) eserciteranno qualche opera di pietà o di carità.

Tutte e singole le Indulgenze fin qui numerate, *eccettuata soltanto la plenaria da lucrarsi in punto di morte,* sono eziandio applicabili alle anime dei defunti che si trovano in Purgatorio.

## IV. - PRIVILEGI E INDULTI

**1.** - I Sacerdoti cooperatori che esercitano l'ufficio di Direttori Diocesani, purchè siano approvati a ricevere le confessioni sacramentali, godono, a norma però del Decret. della S. Penitenzieria Apostolica del 20 marzo 1933, delle seguenti facoltà:

*a*) di benedire col solo segno di Croce, fuori di Roma, sempre gratuitamente, col permesso dell'Ordinario del luogo nel cui territorio si esercita questa facoltà, privatamente quando che sia, pubblicamente invece solo nel tempo di Avvento, di Quaresima, degli Esercizi Spirituali e delle sante Missioni, in cui essi stessi predicheranno: Corone, Rosari, Croci, Crocifissi, piccole statue religiose e sacre Medaglie, e di applicarvi le Indulgenze apostoliche, nonchè di annettere alle Corone intercessorie le Indulgenze dette di S. Brigida;

*b*) d'impartire col Crocifisso e col solo segno di Croce, nella loro ultima predica di Quaresima, di Avvento, delle sante Missioni, e degli Spirituali Esercizi, la Benedizione Papale con l'annessa Indulgenza plenaria, lucrabile da tutti i fedeli confessati e comunicati che ab-

biano assistito alla suddetta ultima predica, ed almeno ad altre cinque, tenute col permesso degli Ordinari nei tempi suddetti, e abbiano anche piamente pregato secondo l'intenzione del Sommo Pontefice. I fedeli invece che avranno assistito a qualcuna delle suddette prediche potranno acquistare ogni volta 200 giorni d'indulgenza.

**2.** - Gli stessi Sacerdoti godono, a norma però del Decreto della S. Penitenzieria Apostolica del 20 marzo 1933, dell'indulto personale dell'altare privilegiato quattro giorni ogni settimana, purchè non abbiano ottenuto simile indulto per altro giorno.

**3.** - Tutte le Messe, celebrate da qualunque Sacerdote in suffragio dell'anima di qualche Cooperatore defunto in grazia di Dio, sono privilegiate, egualmente come se fossero state celabrate all'altare privilegiato.

**4.** - I Cooperatori, se infermi o convalescenti in modo da non poter comodamente uscire di casa, lucrano le sopra riferite Indulgenze, recitando devotamente, in luogo della visita alla chiesa, 5 *Pater, Ave* e *Gloria*.

**5.** - I Cooperatori dimoranti ne' luoghi, dove non esiste alcuna chiesa della Società Salesiana o dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, possono lucrare le Indulgenze elargite alle medesime chiese salesiane col visitare la rispettiva chiesa parrocchiale, osservando tutte le altre prescrizioni.

**6.** - I Cooperatori che vivono nei Seminari, Collegi ed in altre Comunità, possono acquistare tanto le Indulgenze largite ai Cooperatori, quanto quelle concesse alle chiese della Società Salesiana o dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, visitando piamente la chiesa o, in mancanza di questa, il privato Oratorio della loro Casa ed adempiendo a tutte le altre prescrizioni.

## LA PIA UNIONE NEL CONCETTO DEI PAPI

*« I Cooperatori Salesiani sono destinati a fare del gran bene alla Chiesa ed alla civile società. L'opera loro, perchè mira specialmente alla cultura ed al sollievo della gioventù pericolante, sarà col tempo così apprezzata, che già mi pare di vedere non solo famiglie, ma paesi e città intere farsi Cooperatori Salesiani »* (*Pio IX*).

*« I Cooperatori hanno avanti a se un vasto campo, dove lavorare e far del bene. Vivono nel secolo, ma acquistano i meriti di coloro che fanno vita comune. Non havvi opera più meritoria agli occhi di Dio che cooperare alla salvezza delle anime. La missione pertanto dei Cooperatori Salesiani è di santificare le proprie famiglie col buon esempio, coi doveri religiosi, impiegare le loro sollecitudini per aiutare i Salesiani nelle cose che devono compiersi in mezzo al secolo e non è conveniente che siano fatte da un religioso ».*

(*Leone XIII, 16 marzo 1878*).

*« Dall'intimo del cuore facciamo voti che codesta medesima Unione dei Cooperatori, tanto illustre per eccellenza di meriti, prenda di giorno in giorno incremento maggiore e, la Dio mercè, arrivi a tale che dappertutto, sia nelle città, sia nei villaggi, o si viva dello spirito del fondatore dei Salesiani o se ne coltivi l'amore, cresca di nuovi seguaci, a ciò cooperando soprattutto lo zelo dei Vescovi ».*

*(Beato Pio X, 17 agosto 1904).*

*« Il nobile programma che la sapienza e la santità del Fondatore tracciarono ai Cooperatori Salesiani nell'istituirli, non può non apportare in mezzo al popolo cristiano i più tangibili e preziosi frutti di eterna vita ».*

*(Benedetto XV, 15 maggio 1920).*

*« Nè si deve passare sotto silenzio l'istituzione dei Cooperatori, un'unione cioè di fedeli, che animati dallo spirito della Società Salasiana e al pari di essa pronti ad ogni opera di carità, hanno per iscopo di portare, secondo le circostanze, valido aiuto ai Parroci, ai Vescovi ed allo stesso Sommo Pontefice. Notevole primo abbozzo di Azione Cattolica ».* *(Pio XI, 3 dicembre 1933).*

Il Santo Padre Pio XII nel 75° anniversario della fondazione della Pia Unione dei Cooperatori e delle Cooperatrici salesiane:

*« Il Santo Padre si è compiaciuto di rilevare la benefica attività svolta in così lungo periodo di*

*tempo, e desidera far pervenire le Sue felicitazioni. La provvida Pia Unione, infatti, viene ad arricchire e a coronare bellamente la meravigliosa fioritura di opere che la gloriosa famiglia Salesiana ha ereditato dal suo Santo Fondatore. Non dubita, pertanto, il Sommo Pontefice che per tutti gli appartenenti alla Pia Unione i quali, sparsi nel mondo, si uniranno spiritualmente nella fausta celebrazione, il ricordo del bene compiuto sarà efficace stimolo per alimentare la fiamma dell'apostolato, e per continuare con rinnovato ardore nel cammino intrapreso. E, mentre addita a tutti codesti Suoi diletti figli i fulgidi esempi di S. Giovanni Bosco, la medesima Santità Sua auspica che la presente data accresca l'amore e l'interesse per un'opera tanto benemerita, e a questo scopo ben di cuore imparte a loro, alle rispettive famiglie, a tutta la Società Salesiana, il conforto dell'Apostolica Benedizione*».

(*Lettera della Segreteria di Stato di Sua Santità, 22 agosto 1951*).

## INDULGENZE

per tutti i fedeli che visitano qualche Chiesa o pubblici Oratori della Società Salesiana o dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

**1.** - I Sacerdoti salesiani, regolarmente approvati pel ministero delle Confessioni, possono, una volta al mese, nell'atto stesso della Con-

fessione, impartire l'*Indulgenza plenaria* ai fedeli che si accostano alla santa Comunione più volte al mese (almeno due), con le dovute disposizioni.

**2.** - Gli stessi Sacerdoti salesiani, sia nell'atto della confessione, sia fuor di confessione, possono comunicare un'*Indulgenza parziale di* 40 *giorni* lucrabile da tutti i fedeli ogni volta che, almeno col cuore contrito, aiutano in qualunque modo, coll'opera o col consiglio, oppure suppliscono, i Salesiani in corsi di Missione e catechesi al popolo o nel promuovere altre opere di pietà verso i fedeli. Gli stessi Sacerdoti salesiani possono comunicare la suddetta Indulgenza parziale ai fedeli che si raccolgono nelle Case della Società Salesiana o degli Istituti delle Figlie di Maria Ausiliatrice per gli Esercizi Spirituali e debbono allontanarsi prima che i corsi finiscano.

**3.** - Tutti i fedeli che, confessati e comunicati, visitano una chiesa od un pubblico Oratorio della Società Salesiana o dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice nel giorno della festa di San Francesco di Sales, pregando secondo l'intenzione del Sommo Pontefice possono lucrare l'*Indulgenza plenaria.*

**4.** - Nei giorni poi delle feste titolari delle suddette chiese o pubblici Oratori, tutti i fedeli possono lucrare la stessa *Indulgenza plenaria,* visitando le rispettive chiese od Oratori

pubblici e pregando secondo l'intenzione del Sommo Pontefice.

**5.** - Possono pure lucrare l'*Indulgenza plenaria,* nella notte del santo Natale, tutti i fedeli che, confessati e comunicati, visitano qualsiasi chiesa o pubblico Oratorio della Società Salesiana o dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, pregando secondo l'intenzione del Sommo Pontefice.

**6.** - Possono infine lucrare ancora l'*Indulgenza plenaria* alle solite condizioni, tutti i fedeli che si raccolgono a fare gli Esercizi Spirituali nelle Case della Società Salesiana o degli Istituti delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

**7.** - Tutti i giovani che frequentano gli Oratori festivi dei Salesiani e le giovinette che frequentano quelli delle Figlie di Maria Ausiliatrice possono lucrare l'*Indulgenza plenaria,* l'ultima Domenica di ogni mese, se, confessati e comunicati, assistono devotamente a qualche sacra funzione e pregano secondo l'intenzione del Sommo Pontefice.

**8.** - Tutti i fedeli possono lucrare un'*Indulgenza parziale di tre anni,* ogni volta che, almeno col cuore contrito, prendono devotamente parte alle pratiche di pietà che si sogliono fare nelle ore del mattino nelle chiese o pubblici Oratori dei Salesiani o in quelli dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, secondo il fine della stessa Società.

## OPERE PARTICOLARMENTE RACCOMANDATE

1. - Istruzione religiosa (Catechismi, conferenze, ecc.); sacre missioni, novene, tridui, esercizi spirituali, pratiche di pietà, soprattutto ove difettano mezzi adatti.

2. - Cura della gioventù pericolante, favorendo specialmente gli Oratori e le varie Opere di assistenza e di carità, od aiutando a raccogliere, istruire, soccorrere, avviare alle sacre funzioni, a scuole, ospizi, istituti, giovani e fanciulle che ne abbiano maggior bisogno.

3. - Diffusione della buona stampa (libri, giornali, periodici, foglietti volanti, ecc.) per arginare la stampa immorale ed irreligiosa.

4. - Cura delle vocazioni allo stato ecclesiastico, religioso e missionario, aiutando seminari ed istituti di formazione, indirizzandovi buoni aspiranti, soccorrendoli nelle spese necessarie.

5. - Le Missioni cattoliche fra gli eretici e gli infedeli.

6. - Le fondazioni ed iniziative che di anno in anno vengono raccomandate dai successori di Don Bosco nelle loro circolari.

**Organo** della **Pia Unione** è il **Bollettino Salesiano.** All'atto dell'iscrizione ogni Cooperatore ed ogni Cooperatrice riceverà il *Diploma di aggregazione* ed il Regolamento.

Il Bollettino Salesiano si invia mensilmente. Ogni Cooperatore può segnalare e raccomandare al Rettor Maggiore altri fedeli cristiani che desiderano iscriversi alla Pia Unione.

*Indirizzi, indicazioni ed offerte si spediscono sempre al* **Rettor Maggiore dei Salesiani:**

Via Cottolengo 32 - TORINO (709).

IMPRIMATUR

C. L. Coccolo, *V. G.*